

Ministero dell'interno

Circ. 5-8-2009 n. 11001/118/5

Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante, "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

Emanata dal Ministero dell'interno, Gabinetto del Ministro.

Ordinamento penale e sicurezza pubblica

L'art. 3 della presente legge contiene una articolata serie di disposizioni che rispondono alla complessa domanda di sicurezza dei cittadini toccando molteplici settori. Sono previste, infatti, ulteriori misure di contrasto alla cosiddetta illegalità diffusa prevedendo norme che mirano a rafforzare il senso civico e la promozione della legalità. In tale ottica vengono, quindi, introdotte o aggravate nuove fattispecie di reato per ipotesi quali danneggiamento, il deturpamento, l'imbrattamento di cose altrui e il decoro delle pubbliche vie. Altre norme sono volte a rafforzare la tutela dei soggetti più deboli, quali gli anziani, i minori e i disabili. In tal senso, oltre alla previsione di aggravanti specifiche per reati compiuti ai danni di queste categorie, sono definite aggravanti per reati compiuti in luoghi o situazioni particolarmente esposti o significativi, dagli istituti di credito agli istituti scolastici per i reati compiuti a danno di minori.

Viene anche rafforzata la tutela nei confronti dei furti e delle rapine, prevedendo nuove ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza per furti in abitazioni e di arresto facoltativo per la violazione del domicilio privato.

Di rilievo ancora le disposizioni in materia di sicurezza partecipata come quelle che regolano le associazioni dei volontari della sicurezza, quelle che disciplinano l'attività degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo (i cosiddetti bodyguard).

Viene modificato il codice della strada rendendo più rigorose le disposizioni sul rilascio e la sospensione della patente di guida, nonché quelle concernenti la guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'uso di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 3 mira ad ampliare la tutela penale prevista dall'ordinamento a favore dei disabili, intervenendo sulla circostanza aggravante prevista dall'art. 36, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.)

Il successivo comma 2 introduce due modifiche all'art. 635 c.p. relativamente al reato di danneggiamento aggravato per contrastare il fenomeno dei "writers".

I commi 3-5 introducono modifiche al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui di cui all'art. 639 c.p. prevedendo ulteriori sanzioni amministrative. Il comma 6 prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie dettate da regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possano essere inferiori a 500 euro.

I commi da 7 a 13 disciplinano i servizi di controllo (anche a tutela dell'incolumità dei presenti) delle attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, prevedendo l'impiego esclusivo di personale iscritto in appositi elenchi tenuti dai prefetti.

Il comma 14 introduce un nuovo illecito amministrativo consistente nell'insozzare le pubbliche vie gettando rifiuti da auto in sosta o in movimento.

Il comma 15 modifica il regime delle circostanze aggravanti applicabili nel caso di concorso nel reato inasprendo le pene per i maggiorenni che concorrono nel reato con minori.

Nel caso di occupazione abusiva del suolo pubblico, i commi dal 16 al 18 attribuiscono ai sindaci, per le strade urbane, e ai prefetti per quelle extraurbane, la possibilità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti nonché, in caso di esercizi commerciali, la possibilità di chiudere l'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni.

Il comma 19 introduce nell'ordinamento il delitto di "impiego di minori nell'accattonaggio" prevedendo la reclusione fino a tre anni per chi si avvale per mendicare di una persona minore di quattordici anni o non imputabile.

I commi dal 20 al 23 mirano ad aumentare la tutela dei minori mediante specifiche aggravanti applicabili quando i reati vengano commessi nelle vicinanze di luoghi dagli stessi frequentati (ad esempio le scuole).

I commi dal 24 al 28 introducono nuove ipotesi di arresto in flagranza per i reati di furto aggravato in abitazioni e di violazione di domicilio, nonché aggravanti per i reati di furto, rapina e truffa.

Il comma 29 prevede inasprimenti di pena per il sequestro di persona commesso in danno di un minore e introduce il delitto di sottrazione e trattenimento di minore all'estero.

I commi 30 e 31 modificano la disciplina delle circostanze aggravanti in materia di porto illegale di armi o di altri strumenti atti ad offendere.

I commi 34, 35 e 36 prevedono la possibile sospensione cautelativa dell'attività nonché lo scioglimento con decreto del Ministro dell'interno (in presenza di sentenza irrevocabile) di associazioni, organizzazioni, movimenti o gruppi comunque denominati, la cui azione si ritiene possa favorire la commissione di reati di terrorismo, anche internazionale.

Il comma 37 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Particolarmente significativi sono i commi da 40 a 44 che prevedono per il sindaco, previa intesa con il prefetto, la possibilità di avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di Polizia dello Stato o locali eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

Le associazioni devono essere iscritte in un apposito elenco, la cui tenuta è a cura del prefetto.

I commi dal 45 al 53 apportano numerose modifiche al codice della strada che rendono più rigorose le norme relative al rilascio e alla sospensione della patente di guida, del certificato di idoneità per la guida di motoveicoli o ciclomotori nonché quelle concernenti la guida in stato di ebbrezza ovvero in stato di alterazione psicofisica per l'uso di sostanze stupefacenti. Sono anche apportate modifiche alla disciplina relativa ai requisiti morali per il rilascio e la revoca dei titoli abilitativi alla guida ed è prevista la confisca amministrativa del veicolo nel caso di circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti.

I commi 54 e 55 apportano modifiche in materia di incidentalità notturna con particolare riferimento alla destinazione delle risorse e alle modalità di alimentazione del fondo contro l'incidentalità notturna.

Il comma 56 introduce una nuova circostanza attenuante con riferimento ai reati pedopornografici, di riduzione in schiavitù e tratta di persone nei confronti dell'imputato che si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.

I commi 57 e 58 apportano modifiche in relazione all'individuazione dei soggetti destinatari dei proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni al codice della strada, includendovi la polizia penitenziaria ed il Corpo Forestale dello Stato.

Il comma 59 introduce ulteriori aggravanti per il delitto di mutilazione di genitali femminili o nell'ipotesi di fatti commessi da persone travisate.

I commi dal 60 al 66 incidono sull'entità delle pene pecuniarie previste dal codice penale e dalla legge sul sistema sanzionatorio amministrativo.

Infine, il comma 7, dell'art. 1 novella la circostanza aggravante della c.d. minorata difesa, al fine di ampliare gli strumenti di tutela degli anziani mentre il comma 8 dello stesso articolo reintroduce, con talune modifiche rispetto al testo previgente, il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

In base al nuovo art. 341-bis c.p. si prevede la punibilità con la reclusione fino a 3 anni per chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offenda l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni.

L'impianto normativo, di cui alla legge in oggetto, costituisce il risultato di un notevole sforzo di redazione legislativa da parte del Governo e vede la luce all'esito di un ampio ed articolato dibattito parlamentare che ha reso possibile perfezionare e migliorare l'efficacia delle disposizioni.

In questa prospettiva, Governo e Parlamento si sono trovati uniti nella comune convinzione di redigere un testo dove l'efficacia degli strumenti di deterrenza non sacrificasse i diritti dei cittadini e le garanzie di libertà costituzionali.

Si confida ora nella sensibilità istituzionale, di cui i prefetti sono interpreti e testimoni sul territorio, affinché le singole disposizioni possano trovare applicazione concreta e puntuale, con quella attenzione e quella sapienza amministrativa di cui le SS.LL. sono, per tradizione, custodi.

In questo senso, si confida nella più scrupolosa applicazione delle norme, per le quali si ringraziano fin d'ora le SS.LL.

Il Capo di gabinetto

Giuseppe Procaccini